

Cause riunite T-160/89 e T-161/89

Gregoris Evangelos Kalavros contro Corte di giustizia delle Comunità europee

« Procedura di assunzione — Applicazione
dell'art. 29, n. 2, dello Statuto —
Obbligo di motivazione — Valutazione
delle attitudini professionali dei candidati »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 dicembre 1990 872

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Assunzione — Esame delle candidature relativamente ai requisiti indicati nell'avviso di posto vacante — Potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
2. *Dipendenti — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Decisione di rigetto di una candidatura nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 29, n. 2, dello Statuto*
(Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, e 29, n. 2)
3. *Dipendenti — Decisione che arreca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Inosservanza — Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso*
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

1. Spetta all'autorità che ha il potere di nomina valutare se un candidato soddisfa le condizioni richieste nell'avviso di posto vacante e tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto. Di conseguenza, il Tribu-

nale non può sostituirsi all'autorità che ha il potere di nomina e controllare le valutazioni di quest'ultima sulle attitudini professionali dei candidati, salvo constatare un errore manifesto di valutazione.

2. La regola posta dall'art. 25, secondo comma, dello Statuto, secondo cui ogni decisione che arreca danno deve essere motivata, si applica ad una decisione di rigetto di una candidatura che interviene nell'ambito di una procedura di assunzione basata sull'art. 29, n. 2, dello Statuto. Quest'ultima disposizione, malgrado il suo carattere eccezionale, non può infatti prevalere su una norma dello Statuto formulata in maniera generale e incondizionata.
3. In casi eccezionali, spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale possono svuotare di contenuto un mezzo relativo all'insufficienza di motivazione, così che esso non giustifichi più l'annullamento della decisione impugnata.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
13 dicembre 1990 *

Nelle cause riunite T-160/89 e T-161/89,

Gregoris Evangelos Kalavros, avvocato, residente ad Atene, con l'avv. Antonis N. Phetokakis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Kamitaki Thill, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Amélia Cordeiro, in qualità di agente, assistita dall'avv. Konstantinos Th. Loukopoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo nell'ufficio della sig.ra Amélia Cordeiro presso la Corte di giustizia delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura ad un posto di direttore e della decisione di nomina di un altro candidato a tale posto, nonché della decisione con cui si rifiuta di comunicargli quest'ultima decisione e di ordinare che tale decisione di nomina gli sia comunicata,

* Lingua processuale: il greco.